

## Istituto Comprensivo "NINO CORTESE" Sede Centrale via B. Croce 38 - 80026 CASORIA (NA) Tel/Fax 081 7590420

C.F.: 93056830636 - Cod. Mecc.: NAIC8EN005

E-Mail: <u>naic8en005@istruzione.it</u>; <u>naic8en005@pec.istruzione.it</u>; www.icninocortese.edu.it

> Ai docenti e ai genitori dell'Istituto comprensivo "Nino Cortese" di Casoria Loro sedi e sito web

Prot. n. 3676/E/25 dell' 08/11/2021

Oggetto: nuove indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dalle Regioni e dal Ministero dell'Istruzione.

## Considerazioni generali

Nel caso di una positività confermata da test al covid-19 in un istituto scolastico, se le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, **il dirigente scolastico** è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e a trasmettere le indicazioni, per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

## *Indicazioni operative*

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati e correlati epidemiologicamente nella classe/scuola:

- 1) In seguito alla segnalazione di **un caso** positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili "contatti scolastici" del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle **Tabelle 1 2 3 4 (vedi allegati)** e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP.
- 2) I contatti individuati e previsti dalla casistica e descritti nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute (la modalità di prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale). Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test da effettuare da parte dei contatti stretti:
- **a.** Tempo zero (T0): i contatti diretti di un caso positivo nella classe devono fare il test il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID o dal dirigente scolastico. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola, se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non ci si reca a scuola

**b.** Tempo 5 (T5): si dovrà fare poi un ulteriore test obbligatorio dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione).

Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola e informare anche il referente scolastico COVID-19 o il dirigente scolastico; se negativo, si continua ad andare a scuola.

- 3) Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.
- 4) I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ o dal referente scolastico COVID-19 o dal dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico prima dell'effettuazione del test.
- 5) Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola, dopo l'effettuazione del test a T0, potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione (liberatoria) rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone, comunicandolo tempestivamente al referente scolastico COVID-19 o al dirigente scolastico.

Relativamente al test a T5 (da fare al 5° giorno), che è obbligatorio, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.

6) Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19 o il dirigente scolastico, ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica.

L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo dell'uso obbligatorio delle mascherine).

Si considera esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

- 7) Ai soggetti in sorveglianza con testing (tra il tampone 0 e quello del 5° giorno) deve essere richiesto, in modo responsabile, di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
- 8) In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.
- 9) I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing, cioè tampone 0 e al 5° giorno devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena (rientro con tampone dopo 7 giorni se vaccinati; 10 giorni se non vaccinati; rientro senza tampone dopo 14 giorni).
- 10) Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio

sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).

11) Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

Quindi se c'è uno o due casi di positività, in classe non si attua didattica a distanza (tranne che per i positivi); se ci sono tre casi (sia alunni che docenti) tutti vanno in quarantena ed effettueranno la DAD.

**N.B.** Si precisa che il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021. Queste indicazioni trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutate in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

Per qualsiasi informazione, potete scrivere una mail al referente Covid dell'Istituto prof.ssa Abate Rosaria al seguente indirizzo: rosariaabate@icninocortese.edu.it

Il Dirigente Scolastico *Prof. Luigi Storino*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)